

## RICHIESTA DI CARTA DI CREDITO

Con la presente richiedo a Consel S.p.A. una carta di credito rilasciata a mio nome con le caratteristiche riportate sul documento "Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori", allegato al presente Contratto e che ne costituiscono il frontespizio. Per tale scopo, qui di seguito elenco i miei dati anagrafici nonché le altre notizie personali delle quali garantisco l'assoluta esattezza; lascio comunque a Consel la facoltà di effettuare ogni accertamento ritenuto opportuno.

### DATI PERSONALI

Cognome	Nome	Sesso	M	F
Codice Fiscale	<input type="checkbox"/> Celibe/Nubile <input type="checkbox"/> Coniugato/a <input type="checkbox"/> Vedovo/a <input type="checkbox"/> Separato/a <input type="checkbox"/> Divorziato/a			
Luogo di nascita	Prov.	Data di nascita		

### RESIDENZA

Indirizzo	CAP	Località	Prov.
Abitazione: <input type="checkbox"/> Proprietà <input type="checkbox"/> c/o Caserma/Comunità <input type="checkbox"/> Affitto <input type="checkbox"/> c/o Genitori <input type="checkbox"/> Altro:			
Domicilio:			
Dal	Indirizzo precedente	Località	Prov.
Telefono	Cell.	E-mail	

### DATI OCCUPAZIONE E REDDITO

Qualifica/Professione attuale	Precedente attività <small>(solo se quella attuale è esercitata da meno di 5 anni)</small>		
<input type="checkbox"/> Dipendente tempo indeterminato <input type="checkbox"/> Dipendente tempo determinato <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Pensionato <input type="checkbox"/> Altro:			
Dal	Reddito mensile netto EURO	Nome azienda	Telefono
Indirizzo	CAP	Località	Prov.

### DOCUMENTO DI IDENTITÀ

<input type="checkbox"/> Carta d'Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto	Numero	Data rilascio	Luogo rilascio
Parola chiave (da comunicare in fase di attivazione della carta di credito):			

### COORDINATE DEL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO

Codice IBAN	Banca	Località
-------------	-------	----------

**Autorizzazione permanente di addebito in conto (R.I.D.)** Autorizzo la Banca sopra indicata a provvedere al pagamento delle rate dovute a Consel S.p.A. addebitando il conto sopra indicato ed applicando le condizioni previste nel documento riportante le Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori, allegato al presente contratto, e le norme previste per il servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiaro di essere a conoscenza che la Banca assume l'incarico dell'estinzione delle rate, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia capiente e non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzo. In caso contrario, la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al mancato pagamento. In questo caso il pagamento sarà da me stesso effettuato. Prendo atto che il sottoscritto e la Banca hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

**Consenso al trattamento dei dati personali (Art.13 Dlgs 30 Giugno 2003 n.196) in favore di CONSEL S.p.A.** Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003 per le finalità e con le modalità ivi illustrate, esprimo nei confronti della società sopra citata, il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e il consenso alla trasmissione ai Sistemi di Informazione Creditizia. N.B. L'eventuale firma su "NON CONSENTO" comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del contratto.

CONSENSO RICHIEDENTE

NON CONSENSO RICHIEDENTE

**Consenso per informazioni commerciali e attività promozionali.** Presa visione dell'informativa generale allegata, consento che i miei dati anagrafici siano utilizzati dalla Società e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing effettuate anche al telefono, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati.

CONSENSO RICHIEDENTE

NON CONSENSO RICHIEDENTE

Io sottoscritto prendo atto ed accetto che il presente contratto è regolato dalle condizioni economiche elencate nelle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori allegate al presente fascicolo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e dichiaro di aver preso visione e di accettare le clausole contrattuali riportate all'interno del contratto.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni sotto riportate ed in particolare, anche per gli effetti dell'art. 1341 C.C., comma 2, di approvare espressamente: art 6 (Acquisti); art. 7 (Prelevi instant credit e primo acquisto); art.11 (Rapporti con esercizi commerciali convenzionati); art. 13 (Inadempimento del fornitore); 14 (limiti di utilizzo della carta); art.17 (Comunicazioni periodiche); art. 18 (Modifica delle condizioni); art. 20 (Ritardo nei pagamenti); art. 21 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto); art. 26 (Legge applicabile al Contratto e foro competente).

Io sottoscritto dichiaro inoltre di avere ritirato:

- copia del presente modulo compilato in ogni sua parte;
- il documento riportante le "Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori";
- l'Informativa relativa al "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Imposta di bollo, ove prevista, assolta in modo virtuale (Aut. Agenzia Entrate, Uff. Territ. Torino 1, n. 5 del 30/9/2011).

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**QUESTIONARIO AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO** Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, dichiaro:

di **ESSERE** ..... **NON ESSERE** ..... il titolare effettivo della presente richiesta di finanziamento.

di **ESSERE** ..... **NON ESSERE** ..... persona politicamente esposta.

Il sottoscritto incaricato dell'identificazione ai sensi del D.Lgs.231/2007 dichiara, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sulla presente domanda sono vere ed autentiche, e sono state apposte personalmente dal richiedente; allo stesso modo, il sottoscritto dichiara che le generalità del richiedente sono state riportate esattamente sulla presente richiesta, ed anche che la copia della richiesta è stata consegnata al richiedente compilata in ogni sua parte.

Timbro e firma del soggetto incaricato dell'identificazione

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

## CONDIZIONI GENERALI DELLA CARTA DI CREDITO

### Premesse

Il consumatore (di seguito, il "Cliente") da atto di aver ricevuto da parte di Consel S.p.A. (di seguito, "Consel"), prima della sottoscrizione del presente contratto relativo alla concessione di una linea di credito utilizzabile mediante una carta magnetizzata (di seguito, "carta"), nei limiti dell'importo concesso eventualmente anche mediante specifici finanziamenti di credito personale e/o di primo acquisto di un bene o servizio, copia del modulo relativo alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", da considerarsi parte integrante dello stesso, oltre a copia della "Informativa generale sul Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti".

Prima della conclusione del Contratto, Consel, anche sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, ha illustrato al Cliente i dati riportati nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e nei relativi allegati, le principali caratteristiche del Contratto e gli effetti derivanti dal vincolo contrattuale, ivi comprese le conseguenze dovute dall'inadempimento o mancato pagamento delle obbligazioni contrattuali.

### 1) Conclusione del contratto

Consel a seguito della valutazione positiva del merito creditizio del Cliente comunica allo stesso, mediante comunicazione scritta, l'eventuale accoglimento della richiesta di apertura di una linea di credito utilizzabile con carta, nei limiti dell'importo concesso eventualmente anche mediante specifici finanziamenti di credito personale e/o di primo acquisto di un bene o servizio.

La carta è emessa a insindacabile giudizio di Consel, così come l'eventuale prestito personalizzato e/o finalizzato all'acquisto di un bene o servizio, alle condizioni economiche indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" frontespizio del Contratto e parte integrante dello stesso.

### 2) Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo tra Consel e il Cliente, sono effettuate in lingua italiana.

Il Cliente deve inviare eventuali comunicazioni a Consel ai seguenti indirizzi:

- CONSEL SPA, Via V. Bellini 2, 10121 Torino
- info@e-consel.it

Qualsiasi comunicazione del Cliente verso Consel ha efficacia dal momento in cui Consel la riceve.

Consel invia al Cliente tutte le comunicazioni per iscritto all'indirizzo indicato sul contratto o al diverso indirizzo che il Cliente ha successivamente comunicato. Se non è escluso dalla legge o dal contratto, il Cliente può richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, Consel gli fornisca le comunicazioni tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza con il salvataggio delle stesse su supporto durevole. Il Cliente ha sempre la possibilità di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo a Consel con le modalità sopra indicate. Tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo segnalato dal Cliente si intendono valide. Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal contratto, compresi gli avvisi di imminente registrazione nei sistemi di informazioni creditizie (art. 4.7 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti) potranno essere effettuate utilizzando il servizio postale, il telefax o l'indirizzo di posta elettronica. Consel può registrare le comunicazioni telefoniche con il Cliente.

### 3) Carte aggiuntive

Il Cliente può richiedere l'emissione di carte aggiuntive per i propri famigliari, fino a un massimo di tre, che dovranno sottoscrivere uno specifico e separato modulo di richiesta. Per l'utilizzo delle carte aggiuntive rimarranno valide le condizioni previste e sottoscritte per la carta principale, che dovranno essere osservate anche dai beneficiari delle carte aggiuntive.

Le operazioni eseguite tramite le carte aggiuntive sono contenute in un rendiconto intestato al titolare della carta aggiuntiva.

Tutte le comunicazioni previste dal Contratto indirizzate al Cliente intestatario principale saranno indirizzate anche ai titolari delle carte aggiuntive.

Il Cliente è responsabile per ogni utilizzo della carta e delle carte aggiuntive sino al momento della loro restituzione a Consel.

### 4) Proprietà della carta

La carta è di proprietà di Consel: il Cliente deve immediatamente restituire la carta a Consel alla cessazione del rapporto ed anche a fronte di richiesta motivata, dopo averla annullata (tagliata in due parti). In tali casi cessa anche la validità delle carte aggiuntive: tutte le carte dovranno essere annullate (tagliate in due parti) e restituite a Consel.

### 5) Validità della carta

La carta ha validità per il periodo indicato sulla stessa, a partire dal giorno di emissione e sarà sostituita alla scadenza, a patto che il Cliente abbia osservato gli obblighi previsti dal Contratto, salvo l'esercizio del diritto

di recesso, descritto all'art. 19 (Recesso).

Il rinnovo avviene nei termini, alle condizioni e secondo le modalità in vigore al momento del rinnovo e, se diverse da quelle vigenti al momento del rinnovo, Consel le comunicherà preventivamente, in conformità a quanto stabilito all'art. 18 (Modifica delle condizioni).

### 6) Acquisti

La carta nei limiti del credito assegnato consente di ottenere i beni o i servizi richiesti dagli esercizi commerciali convenzionati con il circuito VISA senza pagamento nel momento della fornitura del bene o del servizio, ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o di documento equivalente e l'indicazione del numero della carta. Quando il Cliente firma gli ordini di pagamento o gli scontrini emessi dai POS presso gli esercizi commerciali convenzionati, accetta la transazione e conferma che l'importo indicato sugli ordini e sugli scontrini del POS è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato. Il Cliente autorizza Consel a pagare all'esercizio commerciale convenzionato l'importo indicato nello scontrino e ad addebitarlo a se stesso.

Consel può pretendere che il Cliente paghi gli addebiti per l'utilizzo della carta, anche se non ha firmato gli ordini di pagamento o gli scontrini, ma ha comunque effettuato un acquisto esibendo o comunicando gli estremi della carta di credito (ad es. in caso di vendite telefoniche o per corrispondenza, oppure tramite Internet). In tale caso Consel è liberata da qualsiasi responsabilità al riguardo, ad eccezione di quanto previsto all'art. 8 (Modalità di utilizzo della carta) circa l'utilizzo non autorizzato della carta.

Consel può comunque rifiutarsi di pagare gli importi indicati negli ordini di pagamento o negli scontrini, se questi ultimi non rispettano quanto previsto nel presente Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni comunitarie o nazionali. Se Consel rifiuta di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Il Cliente è subito informato del rifiuto attraverso l'apposito scontrino del POS oppure per via telematica.

Consel paga l'importo equivalente per conto del Cliente all'esercente convenzionato; il Cliente concede a Consel mandato irrevocabile di pagamento, senza obbligo di avviso da parte di Consel, che addebiterà al Cliente i relativi importi.

### 7) Prelievi, Instant credit e primo acquisto

La carta e il relativo PIN consentono di ottenere anticipi di denaro contante in Italia e all'estero dalle Banche convenzionate con il circuito VISA attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), con un limite massimo indicato al Cliente nella comunicazione di accettazione.

Su tutti i prelievi di denaro contante Consel applica la commissione indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", frontespizio del Contratto.

Il Cliente, nei limiti del credito assegnato, può chiedere a Consel una somma di denaro (Instant credit), alle medesime condizioni economiche di utilizzo della carta, mediante:

- accredito sul conto corrente che il Cliente ha indicato per l'autorizzazione in via permanente all'addebito (RID) del saldo mensile;

- assegno bancario barrato e non trasferibile intestato al Cliente inviato all'indirizzo indicato nella prima pagina del contratto o a quello successivamente comunicato con le modalità previste all'art. 2 (Comunicazioni tra le parti).

Il Cliente, nei limiti di credito assegnato, alle condizioni economiche indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" frontespizio del Contratto ha altresì la facoltà di chiedere l'addebito sulla carta in fase di emissione del costo della polizza assicurativa sottoscritta presso un'agenzia AlleanzaToro.

Consel può valutare e accettare queste richieste a suo insindacabile giudizio.

Il Cliente deve restituire la somma erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 (Utilizzo del credito).

Il Cliente espressamente accetta e riconosce che sono valide e autorizzate e che si riferiscono a se stesso le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN.

Il Cliente e Consel attribuiscono valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.

Consel non è in alcun modo responsabile se la carta di credito non è accettata, se non è erogato denaro contante presso gli ATM abilitati o se un qualsiasi ATM abilitato eroga denaro contante entro limiti inferiori al limite massimo.

### 8) Modalità di utilizzo della carta

Dopo aver ricevuto la carta, il Cliente deve firmarla sul retro. L'uso della carta è riservato esclusivamente al Cliente. Il Cliente riceve la carta "non attiva" e potrà attivarla telefonando a Consel e comunicando il numero della carta e alcuni dati che identificano il Cliente.

Al momento dell'utilizzo della carta per gli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati, il Cliente deve firmare gli ordini di pagamento o gli scontrini emessi da apparecchiature POS (Point of Sale); la firma del Cliente deve corrispondere a quella apposta sul contratto di carta di credito e sulla carta medesima quando il Cliente l'ha ricevuta.

L'esercente convenzionato o la Banca possono richiedere al titolare della carta di esibire un documento di riconoscimento che ne provi l'identità e prendere nota degli estremi. Per utilizzare la carta agli sportelli automatici abilitati (ATM) il Cliente riceve un numero di Codice Personale Segreto (PIN), generato in maniera elettronica

ca e quindi non conosciuto da parte del personale di Consel. Consel consegna al Cliente il PIN presso lo sportello, oppure tramite spedizione in un plico sigillato, separato dalla carta. Il Cliente deve conservare il PIN in segreto e non deve annotarlo sulla carta, né conservarlo insieme alla carta o ad altri documenti. Il Cliente deve custodire con cura il PIN ed è responsabile, nei limiti di quanto previsto all'art. 15 (Smarrimento e furto della carta), di ogni conseguenza dannosa possa derivare dall'uso illecito della carta e del PIN, anche se a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione.

In questi casi il Cliente dovrà osservare quanto stabilito all'art. 15 (Smarrimento e furto della carta).

Se il Cliente esercita il proprio diritto di ripensamento e recede, come previsto all'art. 19 (Diritto di recesso), deve restituire la carta di credito e le eventuali carte di credito aggiuntive annullate (tagliate in due parti).

### 9) Utilizzo del credito

Il credito massimo disponibile è indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" frontespizio del Contratto. Consel si riserva di accettare variazioni del limite massimo eventualmente richieste dal Cliente.

L'utilizzo del credito mediante carta comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che forma parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il credito concesso è a uso rotativo: il Cliente potrà quindi riutilizzare il credito (la parte di capitale) di cui abbia effettuato il rimborso tramite i versamenti mensili, come indicato all'art. 10 (Obblighi del Cliente).

Nel caso di rimborso rateale gli interessi sono calcolati applicando al saldo mensile per gli utilizzi effettuati con la carta il tasso di interesse annuo previsto nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Per gli eventuali utilizzi successivi tramite concessione di specifici finanziamenti erogati sempre da Consel, sono applicate le condizioni economiche indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e nel documento di riepilogo riferito a ogni singola operazione.

Se i versamenti sono superiori al debito del Cliente, Consel restituisce l'importo in eccedenza comprensivo degli interessi maturati fino alla data del rimborso. Gli utilizzi della carta e i prestiti personali sono espressione della stessa linea di credito a uso rotativo e rappresentano un'unica posizione debitoria.

Il saldo mensile è determinato senza capitalizzazione di interessi. Nel caso di inadempimento di rate relative a finanziamenti con piano di rimborso rateale l'importo totale che il Cliente deve alla scadenza di ciascuna rata produce interessi (sulla parte di capitale) a decorrere dalla data di scadenza e fino al momento del pagamento.

Il Cliente può richiedere a Consel di rimborsare a saldo la carta di credito: in questo caso deve restituire a Consel in un'unica soluzione l'importo complessivo di tutti gli addebiti, come risulta dall'estratto conto, con valuta il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza dell'estratto conto. La richiesta di rimborso a saldo deve essere inviata ai recapiti e con le modalità indicate all'art. 2 (Comunicazioni tra le parti) oppure in forma telefonica registrata.

Il Cliente potrà nuovamente richiedere la variazione di rimborso da saldo a rateale, con le stesse modalità indicate al capoverso precedente.

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di Consel: eventuali somme versate a favore di esercizi commerciali convenzionati non potranno avere effetto liberatorio nei confronti di Consel.

### 10) Obblighi del Cliente

Il Cliente deve comunicare in forma scritta a Consel ogni variazione dei dati forniti nel documento "Richiesta di carta di credito".

A seguito dell'utilizzo del credito il Cliente deve versare ogni mese a Consel l'importo indicato nel rendiconto, senza alcun preavviso e entro la data indicata nel rendiconto, fino all'estinzione del proprio debito per capitale, interessi e spese, come risulta dagli estratti conto di Consel, salvo prova contraria da parte del Cliente.

L'importo mensilmente dovuto dal Cliente è indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" a cui si aggiungono le rate degli eventuali utilizzi successivi tramite concessione di specifici finanziamenti erogati sempre da Consel, a cui sono applicate le condizioni economiche indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e nel documento di riepilogo riferito a ogni singola operazione.

Il Cliente, con le modalità indicate all'art. 2 (Comunicazioni tra le parti) oppure in forma telefonica registrata, può richiedere di aumentare la rata mensile. Il Cliente può eseguire versamenti di importo superiore a quanto indicato nel rendiconto.

Il Cliente dovrà eseguire i pagamenti con la modalità indicata nella prima pagina del contratto, salvo diversa comunicazione di Consel.

Per ogni addebito rifiutato, Consel applica al Cliente una spesa come indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", oltre a quanto eventualmente dovuto in caso di ritardo nell'adempimento e decadenza dal beneficio del termine come previsto agli artt. 20 (Ritardo nei pagamenti) e 21 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto).

### 11) Rapporti con gli esercizi commerciali convenzionati

Il Cliente riconosce espressamente che Consel è estranea ai rapporti tra il Cliente stesso e gli esercizi commerciali convenzionati e pertanto Consel non ha alcuna responsabilità o non fornisce alcuna garanzia per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Inoltre, per qualsiasi reclamo o controversia relativa agli acquisti di beni o di servizi presso gli esercizi commerciali convenzionati, oltre che per l'esercizio di qualsiasi diritto relativo a questi beni o servizi, il Cliente deve rivolgersi esclusivamente all'esercizio commerciale convenzionato presso il quale sono state acquistate le merci o ottenuto il servizio, restando comunque esclusa ogni responsabilità di Consel per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche se la Consel ha pagato i relativi ordini di pagamento e/o i relativi scontrini. Il reclamo o la controversia relativi all'acquisto non escludono né sospendono l'obbligo del Cliente di pagare a Consel, con le modalità convenute, gli importi relativi agli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati, come risultano dagli estratti conto che di volta in volta Consel invia al Cliente.

Consel non è in alcun modo responsabile del rifiuto dell'esercizio commerciale convenzionato di accettare la carta di credito oppure dell'impossibilità tecnica dell'utilizzo della stessa.

### 12) Rapporti con esercizi commerciali con carta co-branded

Qualora il Cliente sia titolare di carta di credito co-branded (carta co-branded) che, in base a un accordo commerciale tra Consel e il soggetto convenzionato (co-branded), consente l'acquisto di una gamma limitata di beni o servizi offerti da quest'ultimo, non vi sarà esclusione di responsabilità di Consel in caso di inadempimento dello stesso e troverà applicazione il successivo art. 13 (Inadempimento del fornitore), nei casi e con le modalità in esso previsti.

### 13) Inadempimento del fornitore

Nell'ipotesi dell'inadempimento del fornitore, con riguardo alla fornitura del bene e/o servizio indicato:

i) nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori";

ii) nel documento di riepilogo riferito a ogni singola operazione;

iii) nell'art. 12 (Soggetto convenzionato co-branded);

che i risultati di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del C.C., il Cliente può costituire in mora il fornitore, inviandogli una lettera raccomandata A.R. ed assegnando al fornitore un congruo termine per adempiere alle proprie obbligazioni. Il Cliente informa contestualmente la Consel della messa in mora del fornitore, trasmettendo copia della comunicazione di messa in mora.

Nell'ipotesi in cui il fornitore, alla scadenza del termine indicato nella lettera di messa in mora dal Cliente di cui al precedente comma, non adempia alle proprie obbligazioni il Cliente potrà risolvere il presente Contratto inviando una comunicazione scritta alla Consel mediante lettera raccomandata A.R..

Per effetto della risoluzione esercitata ai sensi del precedente comma, il Cliente potrà ripetere nei confronti della Consel un importo pari all'ammontare delle rate versate fino al momento della risoluzione, nonché ogni altro onere eventualmente applicato dalla Società.

Resta inteso che il Cliente dovrà fornire prova alla Consel dell'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura del bene e/o servizio, in ogni caso la Consel si riserva di verificare con il fornitore l'effettiva risoluzione del predetto contratto.

Salvo quanto previsto ai commi precedenti, non possono essere opposte alla Consel ulteriori eccezioni relative al rapporto di compravendita o di fornitura del servizio intervenuto tra il fornitore ed il Cliente.

Resta inteso che tale articolo non si applica nell'ipotesi di cui al precedente art. 11 (Rapporti con gli esercizi commerciali convenzionati).

### 14) Limiti di utilizzo della carta

In caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi: a) sicurezza della carta di credito b) sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato c) significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, Consel può bloccare, in tutto o in parte, l'utilizzo della carta. In tal caso, Consel informa il Cliente, per telefono, via sms o con comunicazione scritta, del blocco della carta motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione è resa in anticipo rispetto al blocco della carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della carta, Consel riattiva la carta o ne emette una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata.

### 15) Smarrimento e furto della carta

Il Cliente deve custodire la carta e adottare la massima cautela nella conservazione del PIN secondo quanto indicato all'art. 8 (Modalità di utilizzo della carta).

Consel deve: a. assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Cliente, fatti salvi gli obblighi del Cliente indicati ai punti successivi di questo articolo; b. astenersi dall'inviare carte di credito non specificamente richieste, a meno che la carta o le carte aggiuntive già consegnate al Cliente debbano essere sostituite; c. assicurare che sia sempre disponibile l'utenza telefonica utilizzata per effettuare la comunicazione di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della carta o delle carte aggiuntive, nonché, nel caso di blocco, per chiedere la riattivazione della carta o delle carte aggiuntive, o l'emissione di una nuova, se Consel non ha già provveduto; d. impedire qualsiasi utilizzo delle carte successivo alla comunicazione del Cliente di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della carta o delle carte aggiuntive.

Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione il Cliente deve informare immediatamente Consel al numero telefonico indicato nella comunicazione di accettazione della richiesta, con orario di funzionamento 24 ore su 24, e deve confermare la sua dichiarazione, tramite l'invio di una lettera raccomandata a Consel entro i 2 giorni lavorativi successivi, insieme alla copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Entro 18 mesi dalla data di effettuazione della comunicazione il Cliente può richiedere a Consel di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.

Il Cliente, se rispetta le norme comportamentali sopra indicate e salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente e pertanto non è tenuto a pagare gli importi relativi agli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati e ai prelievi di contante presso gli sportelli automatici abilitati (ATM) effettuati da terzi dopo la comunicazione telefonica eseguita come descritto al precedente capoverso.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo della carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando Consel non ha adempiuto all'obbligo indicato al capoverso due punto c) di questo articolo.

Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza del PIN, il Cliente può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito della carta conseguente al suo furto o smarrimento, prima della comunicazione eseguita come descritto al capoverso tre di questo articolo. Il limite di 150 euro non sarà applicato qualora gli acquisti siano effettuati utilizzando la rete Internet, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 67 quater decies Codice del Consumo).

Se il Cliente ha agito in modo fraudolento o con dolo o colpa grave, non ha adempiuto a uno o più obblighi di cui ai precedenti capoversi uno e tre di questo articolo, nonché all'art. 8 (Modalità di utilizzo della carta), in merito al corretto utilizzo e corretta conservazione della carta o del PIN, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti dall'indebito o illecito uso della carta o da operazioni di pagamento non autorizzate e deve comunque pagare l'ammontare complessivo degli importi relativi agli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati e ai prelievi di contante presso gli sportelli automatici abilitati (ATM). In questi casi non si applica il limite di 150 euro di cui al capoverso precedente.

### 16) Responsabilità dell'intermediario per operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto

Un prelievo o un ordine di pagamento è eseguito in modo esatto se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della carta o del PIN assegnati al Cliente.

Se gli estremi della carta o del PIN forniti dal Cliente non sono esatti, Consel non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento o del prelievo. Consel è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento disposta con l'utilizzo corretto degli estremi della carta o del PIN assegnati al Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito informazioni ulteriori rispetto a tali dati.

In caso di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto, il Cliente può ottenere la rettifica comunicando senza indugio tale circostanza a Consel al numero telefonico indicato nella comunicazione di accettazione della richiesta, con orario di funzionamento 24 ore su 24 e deve confermare la sua richiesta di rettifica, tramite l'invio di una lettera raccomandata a Consel entro i 2 giorni lavorativi successivi. La comuni-

cazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito. Il termine di 13 mesi non opera se Consel ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento.

Nel caso in cui l'operazione di pagamento non risulti essere stata autorizzata, Consel rimborsa immediatamente al Cliente l'importo dell'operazione, riaccreditando il relativo importo sul conto del Cliente. Il rimborso non preclude la possibilità per Consel di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, Consel ha il diritto di chiedere e ottenere dal Cliente la restituzione dell'importo rimborsato. Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, Consel può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Cliente. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Nel caso in cui l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente, fatto salvo quanto previsto ai capoversi uno, due e tre di questo articolo, Consel è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non dimostri al Cliente il contrario. In tali casi Consel risponde nei confronti del Cliente di tutte le spese ed interessi imputati al Cliente, a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Nel caso in cui Consel ammetta di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento, essa rimborsa senza indugio il Cliente, a meno che il Cliente non scelga di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Resta in ogni caso salvo il diritto del Cliente di chiedere la rettifica nei termini e alle condizioni descritte al capoverso tre di questo articolo. In ogni caso, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, Consel, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento, e informa il Cliente del risultato.

### 17) Comunicazioni periodiche

Il Cliente può ottenere, in qualsiasi momento, gratuitamente, copia del Contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato. In caso di utilizzo della carta Consel invierà al Cliente un rendiconto con periodicità mensile o con diversa periodicità scelta dal Cliente, con il dettaglio della sua posizione, comprensivo delle operazioni effettuate, delle spese di estratto conto, delle spese di spedizione dell'estratto conto, delle spese per l'imposta di bollo tempo per tempo vigente e degli interessi applicati. Consel mette comunque a disposizione del Cliente, gratuitamente, le informazioni di cui al presente articolo sul sito internet [www.e-consel.it](http://www.e-consel.it). Per l'utilizzo di tale modalità il Cliente dovrà richiedere a Consel l'assegnazione di apposita Password e Username.

Le informazioni potranno anche essere inviate al Cliente, all'indirizzo da questi indicato, su sua richiesta. In tal caso, Consel applicherà un costo non superiore alle spese sostenute per la spedizione.

Consel inoltre invia, almeno una volta all'anno, il rendiconto e il Documento di sintesi aggiornato, che riporta tutte le condizioni in vigore ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse dal momento della sottoscrizione del Contratto.

I rendiconti periodici e il Documento di sintesi si intenderanno approvati se, entro 60 giorni dalla loro ricezione, il Cliente non invia a Consel una specifica comunicazione scritta di contestazione. Resta in ogni caso salvo il diritto del Cliente di contestare eventuali operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto nel termine di 13 mesi dalla data di addebito come previsto all'art. 16 (Responsabilità dell'intermediario per operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto).

Le spese per informazioni fornite su richiesta del Cliente, se sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel contratto sono indicate al momento della richiesta e sono comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti da Consel.

### 18) Modifica delle condizioni

Consel potrà modificare unilateralmente le disposizioni del presente Contratto, compresi i tassi di interesse, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, anche tramite e-mail, con un preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, entro la data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.

### 19) Diritto di recesso

Il Cliente può sempre recedere dal Contratto senza preavviso, senza spese e senza penalità. Per l'esercizio del diritto di recesso il Cliente deve inviare comunicazione scritta a Consel, con allegata la carta di credito e le eventuali carte aggiuntive debitamente annullate (tagliate in due parti) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante altra forma scritta (lettera, fax, posta elettronica) confermata tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive, all'indirizzo: Consel SpA, Via V. Bellini 2, 10121 Torino - Fax 011 5061113 - Email: [clienti@e-consel.it](mailto:clienti@e-consel.it). Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso il Cliente deve rimborsare a Consel tutte le somme eventualmente ancora dovute.

Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto. Il recesso esercitato ai sensi del precedente comma si estende automaticamente ai servizi e/o prodotti accessori al presente Contratto.

Consel ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto, inviando una comunicazione scritta al Cliente. Il recesso ha effetto trascorsi due mesi dalla ricezione della citata comunicazione da parte del Cliente, il quale dovrà provvedere entro tale data alla restituzione della carta.

Qualora ricorra una giusta causa, Consel ha la facoltà di sospendere l'utilizzo del credito da parte del Cliente. Prima di sospendere l'utilizzo del credito, Consel darà comunicazione scritta al Cliente, indicando le ragioni della sospensione. Ove le circostanze rendano impossibile o particolarmente gravoso l'invio di una comunicazione preventiva, Consel può sospendere l'utilizzo del credito, dandone comunicazione immediata al Cliente.

### 20) Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti Consel applicherà una penale fino a un massimo del 15% dei versamenti mensili insoluti sino a due versamenti insoluti, del 20% per tre versamenti insoluti, del 30% per più di tre versamenti insoluti. Se la carta di credito ha come modalità di rimborso il saldo, secondo quanto indicato all'art. 21 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) il mancato pagamento dell'intero saldo comporterà l'applicazione di interessi calcolati secondo quanto previsto per la modalità di rimborso rateale e con le stesse condizioni economiche.

### 21) Mancato pagamento, decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto

Il mancato pagamento dell'intero saldo o di almeno 2 versamenti minimi mensili consecutivi, la mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti dagli artt. 8 (Modalità di utilizzo della carta), 10 (Obblighi del Cliente) e 15 (Smarrimento e furto della carta), il verificarsi delle ipotesi indicate all'art. 1186 C.C., e la falsa dichiara-

zione circa i dati e le informazioni forniti dal Cliente, consente a Consel dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto. In questo caso il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione, entro 15 giorni) dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi maturati e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute, secondo quanto indicato all'art. 20 (Ritardo nei pagamenti) oltre alle eventuali spese giudiziarie e legali. In caso di mancato pagamento di questa somma, dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato. Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardo nei pagamenti, va calcolato aggiungendo al tasso della carta di credito (TAN) una percentuale pari al 15% del TAN stesso.

Il mancato pagamento anche di una sola rata prevista dal presente Contratto comporterà la segnalazione da parte della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", a un Sistema di informazioni creditizie (SIC) del nominativo del Cliente e dell'eventuale coobbligato o fidejussore nonché delle informazioni rilevanti per tale segnalazione. Nell'ipotesi di prima segnalazione a un Sistema di informazioni creditizie, la Società comunicherà preventivamente al Cliente e all'eventuale coobbligato o fidejussore la propria intenzione di compiere la segnalazione, indicando altresì le motivazioni di tale segnalazione.

### 22) Assistenza al Cliente

Il Cliente, prima della conclusione del presente Contratto e sino al termine per l'esercizio del diritto di ripensamento di cui al precedente art. 1 (Conclusione del contratto e diritto di ripensamento), potrà richiedere alla Consel, ovvero ai soggetti da questa incaricati, chiarimenti in merito alle condizioni contrattuali e alle principali caratteristiche del presente Contratto, nonché agli obblighi e ad ogni altro effetto conseguente alla sottoscrizione dello stesso, ivi comprese le conseguenze derivanti dall'inadempimento o dal mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto. Tali chiarimenti potranno essere richiesti contattando il Servizio Clienti Consel SpA.

### 23) Cessione del Contratto e di rapporti giuridici in blocco

La Consel potrà cedere il Contratto nonché i diritti derivanti dallo stesso, con le relative garanzie, fornendo tempestivamente al Cliente comunicazione scritta o su altro supporto durevole. La cessione avrà efficacia ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del C.C..

Nel caso di cessione di rapporti giuridici di cui all'art. 58 del D. Lgs. 385/93 o all'art. 4 della Legge 130/1999, la cessionaria darà notizia della cessione mediante iscrizione del Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo non sarà resa dalla Consel nel caso in cui continui a gestire nei confronti del Cliente i crediti oggetto del presente Contratto.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del C.C. in materia di compensazione, il Cliente può opporre al cessionario tutte le eccezioni che potrebbe far valere nei confronti del cedente.

### 24) Oneri e spese

Ogni onere fiscale relativo al contratto è a carico del Cliente. Sono inoltre a carico del Cliente le spese, anche legali, sostenute da Consel a seguito della risoluzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine, come indicato all'art. 21 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), salvo il caso di errori da parte di Consel. In caso di utilizzo della carta, Consel può addebitare al Cliente una quota associativa annuale dandone opportuna comunicazione al Cliente sul primo rendiconto inviato.

L'importo della quota associativa è indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

In caso di scioglimento anticipato del contratto rispetto alla scadenza annua, Consel rimborserà al Cliente, alla prima occasione utile, in via proporzionale rispetto alla parte dell'anno per cui il Cliente non ha usufruito del servizio, parte della quota associativa riscossa anticipatamente.

### 25) Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti derivanti dal presente contratto, il Cliente ha diritto di presentare reclamo alla Società, anche per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo Consel SpA, Ufficio Reclami, via V. Bellini 2, 10121, Torino, oppure per via telematica all'indirizzo [reclami@e-consel.it](mailto:reclami@e-consel.it). La Società si pronuncerà sul reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del medesimo e indicherà, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Se il reclamo sarà ritenuto infondato, la Società fornirà un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF).

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, tutte le future ed eventuali questioni che dovessero sorgere tra il Cliente e la Società dall'interpretazione e/o dall'applicazione delle previsioni del presente Contratto saranno sottoposte al preventivo tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione, esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presso il Conciliatore Bancario e secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato da tale organismo ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180. In ogni caso, il Cliente e la Società potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.

In alternativa all'esperimento del tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione di cui al precedente comma, il Cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario-Finanziario (ABF), secondo i termini e le modalità indicate nella Guida all'ABF.

Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e la Guida Pratica disponibile sul sito [www.e-consel.it](http://www.e-consel.it), presso le filiali Consel e gli intermediari del credito.

Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà del Cliente e della Società di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

### 26) Legge applicabile al Contratto e foro competente

Il Contratto è redatto in lingua italiana ed è regolato dalla legge italiana.

Se il Cliente è un consumatore, il Foro competente per giudicare ogni controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto è, in via esclusiva, quello dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.

Se il Cliente non è un consumatore, il Foro competente per giudicare ogni controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto è, in via esclusiva, quello di Torino.